

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua con riunificazione di captazioni diverse in unica utenza idrica, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 2 pozzi e un prelievo dal Rio Viasca, in Comune di Valdilana (BI), assentito alla ditta F.T.C. S.r.l. con D.D. n° 726 del 08.06.2026 - Prat. 410/895

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13 maggio 2026 dal legale rappresentante della Società F.T.C. S.r.l., relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. Di assentire ai sensi degli articoli: 7 - 30 e 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società F.T.C. S.r.l. - codice fiscale 01226850020 - con sede in fraz. Ponzzone del Comune di Valdilana (BI), via Provinciale n° 249:
 - a) rinnovo della concessione assentita in precedenza con D.G.P. 11 marzo 1997 n° 138;
 - b) rinnovo anticipato della concessione assentita in precedenza con D.D. 23 novembre 1998 n° 2.869,
 - c) rinuncia parziale per riduzione della portata massima istantanea derivabile dal rio Viasca;
 - d) riunione di tutte le captazioni in un'unica utenza idrica, a cui far conseguire una sola concessione e il pagamento di un unico canone annuo, quantificato sulla base della sommatoria dei singoli prelievi, per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 17,00 e un volume annuo massimo complessivo di 375.000 metri cubi, a cui corrisponde una

portata media annua complessiva di litri al secondo 11,88 d'acqua dal Rio Viasca e da due pozzi, in località Ponzone del Comune di Valdilana (BI), così ripartita:

<i>Pres a</i>	<i>Corpo idrico</i>	<i>Comune</i>	<i>Codice R.O.C.</i>	<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Qmax (lt./s.)</i>	<i>Vmax (mc.)</i>	<i>Qmed (lt./s.)</i>
1	Rio Viasca	Valdilana	BI-A-2163	35	*****	5,00	125.000	03,96
2	Falda freatica	Valdilana	BI-P-2164	35	214	6,00	125.000	03,96
3	Falda freatica	Valdilana	BI-P-2165	35	215	6,00	125.000	03,96
						17,00	375.000	11,88

ad uso Produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico o, in alternativa, nel torrente Ponzone, in frazione Ponzone del Comune di Valdilana;

- Di accordare secondo il combinato disposto dell'art. 24 - comma 2, lettera c) e dell'art. 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., il rinnovo di concessione ordinaria, chiesto con domanda datata 11 settembre 2025, per un periodo di anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 18 settembre 2025, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.P. 11 marzo 1997 n° 138, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 13 maggio 2026 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.454 di Rep. del 13 maggio 2026

Art. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Viasca e della falda sotterranea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Funzionario Tecnico
Responsabile del Procedimento
Geom. Lucio MENGHINI